



Sent. n. 29/2026/C

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

Maria Gabriella DODARO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9102/M del registro di segreteria, promosso da **XXX**, nato a XXX – C.F.: XXX, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Vassallo e presso lo studio di questo in Potenza, alla via Racioppi, n. 48, elettivamente domiciliato; pec: vassallo.fabrizio@cert.ordineavvocatipotenza.it ;

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 (C.F. 80078750587) rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Dinoia, con domicilio eletto in Potenza presso l'ufficio legale della sede dell'INPS in via Pretoria n. 263 (PEC: avv.vito.dinoia@postacert.inps.gov.it);
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Angela Micele, non è comparso nessuno per il ricorrente e per l'INPS.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

premesso in

FATTO

1. Con ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 17/12/2024, successivamente notificato all'INPS con allegato decreto di fissazione di udienza, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il suo diritto a beneficiare della pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne invalido – ex art. 13 L. 218/1952 e art. 13 RDL 636/1939 – del Sig. XXX, in relazione al trattamento pensionistico in godimento a quest'ultimo e di condannare la resistente INPS a pagare in favore di esso ricorrente la prestazione di reversibilità con decorrenza dalla data del decesso del sig. XXX, o comunque dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che:

- i) divenuto orfano del proprio padre, in data 14/03/2023 aveva avanzato domanda di pensione di reversibilità nella qualità di figlio invalido del defunto padre XXX ed in relazione alla pensione cat. VOCPDEL n. 08788265 di cui quest'ultimo era beneficiario;
- ii) in data 23/03/2023 l'INPS aveva rigettato la domanda non riconoscendo il ricorrente inabile alla data di decesso del familiare, richiamando all'uopo verbale della Commissione Medica di Verifica di Potenza dell'08/06/2022;
- iii) il ricorrente aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale INPS avverso il provvedimento di rigetto della domanda;
- iv) esso ricorrente aveva diritto alla pensione di reversibilità in quanto: era familiare residente e convivente con il padre al momento del decesso di quest'ultimo; il nucleo familiare era composto esclusivamente dal ricorrente e dal padre; viveva da solo presso l'abitazione paterna sin dal decesso del padre; non aveva mai lavorato

- a decorrere dal 10/08/2021; il reddito del padre era ben più cospicuo di quello di esso ricorrente; sussisteva il requisito della “vivenza a carico” in quanto assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa soffrendo di gravi patologie;
- v) al fine di ricevere la richiesta pensione di reversibilità, il ricorrente aveva depositato ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera (RGL 198/2024) che, tuttavia, con sentenza del 27 agosto 2024 aveva dichiarato la carenza di giurisdizione in favore della Corte dei conti;
 - vi) la citata sentenza del Tribunale di Matera, a seguito di notifica effettuata dall’INPS nei confronti del ricorrente, era passata in giudicato in data 26 settembre 2024;
 - vii) pertanto, esso ricorrente aveva riassunto il giudizio innanzi alla Corte dei conti con ricorso depositato in data 17 dicembre 2024.

2. L’INPS si è costituita nel presente giudizio in data 5 maggio 2025, depositando memoria difensiva con la quale ha sostenuto l’infondatezza della domanda del ricorrente non sussistendo la prova dellaivenza a carico, né tantomeno la prova dello stato di inabilità al momento del decesso del *de cuius* titolare della prestazione pensionistica. Conseguentemente, l’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

3. A seguito di rinvio d’ufficio dell’udienza del 20 maggio 2025, all’udienza del 9 settembre 2025, entrambe le parti hanno illustrato ulteriormente le ragioni a sostegno delle proprie domande ed insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

4. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 settembre 2025, considerata la particolare natura della controversia, concentrata su aspetti medico legali, questo Giudice ha disposto che, a cura del C.M.L. operante presso l'Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venisse formata relazione di perizia medico legale finalizzata a chiarire, previa visita diretta del ricorrente, se lo stesso possa ritenersi inabile a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell'art. 45, D.P.R. n. 915/1978, specificandone in tal caso la decorrenza e se dovesse ritenersi inabile alla data del decesso del genitore (04.10.2021), fornendo ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.

5. In data 17 settembre 2025, a seguito di rinuncia al mandato da parte dell'Avv. Giovanni Francesco Paternoster, si è costituito in giudizio l'Avv. Fabrizio Vassallo depositando il mandato conferito dal ricorrente Sig. XXX nonché atto di costituzione di nuovo difensore con cui si è riportato alle memorie, agli scritti difensivi ed ai verbali di causa articolati dalla precedente difesa, chiedendone l'integrale accoglimento.

6. In data 6 marzo 2026 la Commissione Medico Legale ha depositato il richiesto parere medico – legale.

7. Con decreto del 9 marzo 2026 questo Giudice ha fissato per la discussione l'udienza del 9 giugno 2026.

8. All'odierna udienza dibattimentale nessuna delle parti è comparsa.

Considerato in

DIRITTO

9. Preliminarmente, si osserva che – a seguito di sentenza del Tribunale del Lavoro di Matera che ha dichiarato la carenza di giurisdizione del Giudice ordinario – **il presente giudizio è stato ritualmente riassunto** innanzi a

Codesta Corte dei conti nel rispetto dei termini ex 17 co. 2 c.g.c., essendo la sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato il 26 settembre 2024 ed il giudizio riassunto in data 17 dicembre 2024.

10. Sempre preliminarmente, si osserva che **sussiste la giurisdizione della Corte dei conti**, trattandosi di controversia relativa a pensione di reversibilità di un dipendente pubblico (il padre del ricorrente era dipendente comunale) e, in particolare, trattandosi di controversia relativa al diritto ed alla misura della pensione pubblica, dovendosi accertare nel presente giudizio l'an e l'eventuale quantum del rapporto pensionistico (sul punto cfr. Cass. S.U. Civ. 9443/2025). Come noto spettano, infatti, in via esclusiva alla competenza giurisdizionale della Corte dei Conti tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti (tra le tante, cfr. Cassazione civile sez. un. 26/10/2025 n. 28358; Cassazione civile sez. un., 9/06/2016, n. 11849; Cassazione civile sez. un., 20/04/2015, n. 7958) nonché quelle relative al diritto dei familiari superstiti di un dipendente pubblico alla pensione di reversibilità (cfr. in tal senso, tra le altre, Cassazione civile sez. un., 19/01/2017, n. 1306 e Cassazione civile sez. un., 7712/1994, n. 10474).

11. Passando all'esame del merito della domanda, occorre anzitutto verificare se il ricorrente – per come affermato nel ricorso introduttivo – è permanentemente ed assolutamente inabile al lavoro. Come noto, infatti, questo è il primo fondamentale requisito chiesto dall'art. 22 L. 21 luglio 1965 n. 903 affinché un figlio maggiorenne possa beneficiare della pensione di anzianità del genitore deceduto. A questo requisito si affianca poi la cosiddetta “vivenza a carico” che deve sussistere al momento del decesso del lavoratore. Orbene, nel decidere la presente controversia non si può prescindere da quanto

rilevato dalla Commissione Medico Legale, la quale nel parere definitivo medico legale depositato in data 6 marzo 2026 ha concluso ritenendo che il ricorrente è “*NON inabile a qualsiasi proficuo lavoro, ora come all’epoca del decesso del genitore (04/10/2021)*”. Le emergenze cliniche raccolte dalla Commissione medico legale durante la visita del 21 ottobre 2025, infatti, non hanno evidenziato condizioni degne di nota, se non un lieve deficit ai gradi terminali dei movimenti di pertinenza del rachide. Il ricorrente, infatti, all’esame della Commissione medico legale è apparso “*Vigile. Orientato in senso auto e allopsichico e nello spazio- tempo. Collaborante. Eloquio regolare, compatibilmente con la scolarizzazione. Facies composita. Umore stabile...*”, con pressione arteriosa e frequenza cardiaca nella norma e senza alcun deficit di rilievo che potesse comprometterne la capacità lavorativa.

L’assenza di patologie cliniche tali da impedire qualsivoglia attività lavorativa, del resto, è stata confermata espressamente dal ricorrente che, con dichiarazione aventi valore dirimente, ha riferito alla Commissione medico legale di svolgere l’attività di operaio con mansione di addetto alla crivellatrice iniziata dal 22/07/2025 presso un’azienda privata con contratto temporaneo fino all’ottobre del 2025.

La prestazione di proficua attività lavorativa esclude dunque *in nuce* la possibilità per il ricorrente, figlio maggiorenne, di godere del beneficio della reversibilità della pensione paterna.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e, applicata la riduzione ex art. 152*bis* disp.att. c.p.c., si liquidano ex D.M. n. 55/2014 (aggiornato come da D.M. 147/2022), come da dispositivo.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 1.360,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 9 giugno 2026.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice

f.to digitalmente

Maria Gabriella DODARO

In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 giugno 2026

Il Segretario di udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Angela MICELE